

Arbitrato irrituale

Quando previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, è possibile attivare la procedura di **Arbitrato Irrituale** per la soluzione stragiudiziale della controversia.

Che cos'è:

l'Arbitrato Irrituale, laddove espressamente previsto dal contratto, è una procedura che consente di definire alcune tipologie di controversie (con oggetto la determinazione dell'importo liquidabile o le conseguenze di natura medica di un sinistro) devolvendone la soluzione a consulenti tecnici nominati da ciascuna parte.

Chi la può attivare:

ogni danneggiato che abbia rivolto una richiesta di risarcimento alla Compagnia e che si consideri insoddisfatto della gestione del sinistro per aspetti specificamente indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Quando e come si attiva:

l'Arbitrato Irrituale può essere attivato alla conclusione della procedura di risarcimento comunicando per iscritto alla Compagnia la propria volontà di dare avvio alla procedura.

Come funziona:

- una volta comunicata alla Compagnia la volontà di ricorrere all'Arbitrato Irrituale, ciascuna parte procederà con la nomina del proprio consulente tecnico;
- i periti (o i medici) svolgeranno le attività di accertamento;
- nel caso di accordo, i consulenti provvederanno alla redazione di un concordato di definizione della controversia;
- nel caso di disaccordo, i consulenti ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza;
- se una delle parti non provvede alla nomina o se i due consulenti non si accordano sul terzo, la scelta sarà fatta secondo quanto previsto dalle Condizioni di Polizza;
- quanto premesso fa salvo eventuali specifiche modalità di gestione della Procedura espressamente indicate nelle singole clausole contrattuali.

Durata della Procedura:

non esiste un termine entro il quale la Procedura debba essere conclusa.

Contenuti e forma dell'Accordo:

qualora la Procedura abbia un esito positivo, l'accordo conterrà i termini di definizione della controversia, sarà redatto per iscritto e firmato dai consulenti che hanno partecipato alla Procedura.

Costo della Procedura:

ciascuna della parti sopporta la spesa del proprio consulente e metà di quella del terzo.